

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1372-A

"Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché
di semplificazione"

agosto 2019
n. 145/1



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1372-A**

"Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di
ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché
di semplificazione"

agosto 2019
n. 145/1

a cura di: R. Di Cesare

INDICE

PREMESSA	7
IL QUADRO NORMATIVO GENERALE	9
CONTENUTO	12
<i>Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo (art. 1)</i>	<i>12</i>
<i>Centri sportivi scolastici (art. 2)</i>	<i>13</i>
<i>Disciplina del titolo sportivo (art. 3)</i>	<i>15</i>
<i>Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi (art. 4)</i>	<i>16</i>
<i>Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo (art. 5)</i>	<i>17</i>
<i>Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (art. 6)</i>	<i>22</i>
<i>Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (art. 7)</i>	<i>24</i>
<i>Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (art. 8)</i>	<i>26</i>
<i>Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (art. 9)</i>	<i>28</i>
<i>Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome (art. 10)</i>	<i>29</i>

PREMESSA

Il disegno di legge in commento, **approvato senza modificazioni dalla 7^a Commissione in sede referente il 5 agosto 2019**, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 (A.C. 1603-*bis*). Esso risulta dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera del Capo III (artt. 6-11, recanti disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive) del disegno di legge A.C. 1603, che il Governo aveva presentato come **collegato alla legge di bilancio 2019** (L. 145/2018).

Il testo è composto da **10 articoli**, organizzato in **4 Capi**, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9), disposizioni finali (art. 10). Esso reca **sei deleghe** al Governo, alcune delle quali qualificate come "riordino", altre qualificate come "riordino e riforma", nonché alcune disposizioni prescrittive. Le deleghe devono essere esercitate **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa, in alcuni casi, della Conferenza Stato-regioni e, in due casi, della Conferenza unificata.

Tra i **principi e i criteri direttivi di carattere generale** ricorrenti nelle varie previsioni di delega - che non verranno richiamati in corrispondenza degli articoli specifici - vi sono:

- ❖ l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- ❖ il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- ❖ l'indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15¹ delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Gli schemi dei decreti - adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con altri Ministri di volta in volta interessati - sono trasmessi alle Camere per il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

¹ Secondo cui le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei 30 giorni che precedono il termine per l'adozione dei decreti legislativi, o successivamente, il termine per l'adozione è prorogato di 90 giorni (c.d. "tecnica dello scorrimento"). Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale ha evidenziato – nella sent. [261/2017](#) – che la c.d. "tecnica dello scorrimento", pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa".

Entro **24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, è possibile adottare **decreti integrativi e correttivi**, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

L'attività sportiva, lo sport sono (implicitamente) ricompresi nell'ambito di tutela riconosciuto da un novero di disposizioni costituzionali, a cominciare da quelle relative alle formazioni sociali ove si svolge la personalità, al pieno sviluppo della persona umana, al diritto di associarsi liberamente (articoli 2, 3 e 18 della Costituzione). Quale attività plurisoggettiva, lo sport concreta un ordinamento giuridico cui è riconosciuta autonomia, nel quadro della disciplina statale. Quest'ultima è, per una parte, di **competenza legislativa concorrente** di Stato e Regioni. Infatti l' "ordinamento sportivo" è menzionato tra le materie enumerate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per altra parte, la disciplina è riservata alla **competenza legislativa esclusiva** dello Stato. Sono i profili attinenti a: "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione). L'autonomia dell'ordinamento sportivo (oltre a doversi ritrarre innanzi all'emersione di una fattispecie penale, sulla quale non si dà giurisdizione domestica) non può infatti giungere fino a precludere, a colui che ne entri a far parte, il diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice statale ogniqualvolta egli lamenti la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi. Per ulteriori approfondimenti si veda il [dossier n. 69](#) dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati del 10 ottobre 2018.

Tali principi sono affermati dall'art. 1 del [D.L. 220/2003](#), secondo cui la Repubblica riconosce e favorisce **l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale**, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale (CIO). I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono quindi regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Sulla questione si veda la [sent. 49/2011](#), avente ad oggetto proprio il citato D.L. 220/2003, nella quale si afferma che "l'ordinamento sportivo nazionale è «articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale». [...] Questo ordinamento autonomo costituisce l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e esso risponde ad una struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica. Anche prescindendo dalla dimensione internazionale del fenomeno, deve sottolinearsi che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive".

Da ultimo, si veda la [sent. 160/2019](#), nella quale la Corte ribadisce che "nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come

singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice. Per altro verso, la disciplina legislativa di meccanismi di collegamento, anche diretto, fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale trova un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali".

In tale contesto, la disciplina del **CONI** e di altri organismi sportivi facenti capo allo stesso CONI è contenuta innanzitutto nel [d.lgs. 242/1999](#), come modificato, da ultimo, dalla [L. 8/2018](#). In base al d.lgs. 242/1999, il CONI, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è la **Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN)** e delle **discipline sportive associate (DSA)** e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

Il CONI, in relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'art. 1, co. 19, del [D.L. 181/2006](#), è attualmente sottoposto alla vigilanza (di cui all'art. 1 del d.lgs. 242/1999) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli organi del CONI – individuati dall'art. 3 del citato d.lgs. – sono il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti. [Qui](#) lo **statuto del CONI** modificato, da ultimo dal Consiglio nazionale il 26 ottobre 2018 con deliberazione n. 1615 e approvato con [D.P.C.M. 21 dicembre 2018](#).

Le FSN e le DSA, invece, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato (art. 15, co. 2). Fanno eccezione – pur qualificandosi come FSN – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, che, in virtù dell'art. 18, co. 6, dello stesso d.lgs., mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico. Esse svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. 242/1999, alla disciplina recata dal codice civile. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI.

Ulteriori organismi sportivi sono disciplinati anche da altre fonti. In particolare, in base all'art. 32, co. 2, del [D.P.R. 157/1986](#), le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione e le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole

rilievo possono essere riconosciute dal CONI, rispettivamente, quali **enti di promozione sportiva (EPS) e associazioni benemerite**.

Da ultimo, l'art. 1, co. 629-633, della [L. 145/2018](#) ha modificato l'assetto organizzativo e il meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale, attribuendo alla "Sport e salute Spa" – nuova denominazione della "CONI Servizi Spa", di cui, in base all'art. 8 del [D.L. 138/2002](#), il CONI si avvale per l'espletamento dei suoi compiti – il compito di finanziare FSN, DSA, nonché EPS, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, in precedenza assicurato dallo stesso CONI, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Conseguentemente, ha stabilito che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute Spa sono complessivamente stabilite nella misura annua, comunque non inferiore a 410 milioni di euro, del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. L'importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive. In particolare, una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui di tale importo è destinata alla Sport e salute Spa, di cui una parte, inizialmente pari a non meno di 280 milioni di euro annui, è riservata al finanziamento degli organismi sportivi sopra indicati. Al CONI, invece, sono destinati 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

Si segnala infine che la 7^a Commissione del Senato, nella XVII legislatura, ha approvato una risoluzione ([Doc. XXIV, n. 68](#)) a conclusione di un affare assegnato sullo stato di salute dello sport, in cui sono stati trattati ad ampio raggio molti dei temi affrontati nel disegno di legge in titolo.

CONTENUTO

Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo (art. 1)

L'**articolo 1** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il **riordino del CONI** e della disciplina di settore.

In particolare, si stabiliscono i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- ❖ definizione degli ambiti di attività del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in coerenza con le novità introdotte dall'art. 1, co. 630, della L. 145/2018 – che, in particolare, ha affidato alla Sport e salute spa, come descritto in precedenza, il compito di finanziare gli organismi sportivi – e con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo dell'attività olimpica (*lett. d*);
 - ❖ conferma dell'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla [Carta olimpica](#)², della missione relativa all'incoraggiamento e alla divulgazione dei principi e dei valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale (*lett. e*);
 - ❖ previsione di limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;
 - ❖ previsione che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale (*lett. g*);
- Si ricorda che in base all'art. 8, co. 4-*quater*, del [D.L.138/2002](#), l'Autorità di governo competente in materia di sport, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, può determinare la revoca totale o parziale delle risorse assegnate;
- ❖ sostegno di azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al [d.lgs. 198/2006](#),

² La Carta olimpica è la codificazione dei principi fondamentali dell'olimpismo, delle regole e degli statuti adottati dal CIO. Essa regola l'organizzazione, le azioni e il funzionamento del Movimento olimpico e fissa le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici.

garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli (*lett. h*);

Nella citata risoluzione ([Doc. XXIV, n. 68](#)) approvata dalla 7^a Commissione nella scorsa legislatura a conclusione dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport, si segnalava "l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI" e si auspicava "l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti [...], dando peraltro seguito alla strategia della Commissione europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men 2010-2015*) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità";

- ❖ sostegno alla piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'Autorità di governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del D.L. 138/2002; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del D.L. 138/2002 (*lett. i*);
 - ❖ previsione che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale (*lett. l*);
 - ❖ riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla L. 8/2018, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi (*lett. m*);
 - ❖ individuazione di forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche (*lett. n*);
- In base all'art. 10 della [L. 91/1981](#), le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri; qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse.

Centri sportivi scolastici (art. 2)

L'articolo 2 prevede, anzitutto, al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, che le **scuole di ogni ordine e**

grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire **centri sportivi scolastici**. Si disciplina così a livello legislativo, estendendola alle scuole di ogni ordine e grado, una possibilità finora prevista a livello amministrativo nelle sole scuole secondarie.

Preliminarmente, si ricorda che la costituzione di centri sportivi scolastici (C.S.S.) è stata prevista dalle [Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado](#), emanate dal MIUR con nota prot. n. 4273 del 4 agosto 2009.

Al contempo, si prevede ora che i centri sportivi scolastici siano costituiti secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore ([d.lgs. 117/2017](#)) (che, tra l'altro, prevede, all'art. 45, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con conseguente acquisizione, in base all'art. 22, della personalità giuridica, purché, però, l'associazione disponga di un patrimonio minimo costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro).

Le scuole adottano il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative e che può stabilire che le attività sportive in favore dei propri studenti vengano rese, di norma, a titolo gratuito (comma 1). Al contempo, si prevede che la programmazione delle attività del centro spetta al consiglio di istituto che può sentire, ove presenti, le ASD riconosciute che hanno la propria sede legale nel comune in cui è stabilita la sede legale del medesimo centro (comma 2). Dei centri sportivi scolastici possono far parte il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i relativi genitori (comma 3).

Qualora siano previste attività extracurricolari, ovvero l'utilizzo di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile (comma 4).

Si afferma inoltre che i centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive "esclusivamente" a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti "i requisiti di ulteriori profili professionali" a cui può essere affidato dai Centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive (comma 5).

In sede di contrattazione collettiva deve essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico (comma 6). Al riguardo, la relazione illustrativa presentata con riferimento all'A.C. 1603 evidenziava che, in virtù dell'attività extracurricolare, i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali. A sua volta, la relazione tecnica chiariva che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (ad es. con riferimento alla componente delle cosiddette funzioni

strumentali). Per il dirigente scolastico e per il personale ATA non si prevede alcuna remunerazione.

Il comma 7 dispone, inoltre, che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei Centri sportivi scolastici avviene nel rispetto delle linee guida del MIUR previste dall'art. 4, co. 5-*bis*, del [D.L. 104/2013](#).

La disposizione citata prevede che il MIUR, sentito il Ministero della salute, adotta specifiche linee guida per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia. A tali temi fanno riferimento le nuove "[Linee Guida per l'educazione alimentare 2015](#)", dirette alle scuole di ogni ordine e grado, emanate dal MIUR con [nota prot.n. 11045 del 5 novembre 2015](#).

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni richiamate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).

Al riguardo, la relazione tecnica all'A.C. 1603 evidenziava - con riferimento alle previsioni originarie - che la disposizione comporta solo l'eventuale diverso utilizzo, in base alla contrattazione di sede, delle risorse già disponibili per la retribuzione accessoria del personale docente.

Si segnala infine che la materia dei centri sportivi scolastici è disciplinata anche dall'A.S. 1349, parimenti qualificato come collegato alla legge di bilancio 2019, recante "Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca". L'art. 1, co. 1, del disegno di legge n. 1349, menziona tra i principi e criteri direttivi della delega, il riordino e la promozione dell'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione della facoltà di costituire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, **centri sportivi studenteschi** (*mentre nel testo in commento si parla di "centri sportivi scolastici"*) e, ai fini del coordinamento ed indirizzo delle attività, dello svolgimento, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle funzioni di federazione nazionale dello sport scolastico (*questa funzione rappresenta una novità rispetto al testo in commento*). *Si valuti dunque un coordinamento tra le due previsioni.*

Disciplina del titolo sportivo (art. 3)

L'**articolo 3** concerne la **cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo**, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale. Si introduce, così, nell'ordinamento normativo statale una definizione finora presente solo

nell'ordinamento sportivo³, in base al quale il titolo sportivo è il diritto che una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata riconosce ad una società sportiva ad essa affiliata di partecipare alle competizioni nazionali, in quanto ricorrono determinate condizioni.

In particolare, si stabilisce che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva – qualora questi siano ammessi dalle singole FSN o DSA, e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati – sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della singola FSN o DSA, anche al versamento del valore economico del titolo o alla prestazione di idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente.

Si prevede, inoltre, che il CONI, le FSN e le DSA adeguino i loro statuti ai principi introdotti. *Per l'adeguamento non è previsto un termine.*

Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi (art. 4)

L'**articolo 4** interviene sull'art. 10 della [L. 91/1981](#), inserendovi i commi 6-*bis* e 6-*ter*. In particolare, dispone che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse. L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni 3 anni, dagli abbonati alla società sportiva. L'elezione ha luogo mediante sistema elettronico, secondo le disposizioni dettate da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società. Il regolamento garantisce la riservatezza e definisce le cause di ineleggibilità e di decadenza riguardanti, tra l'altro, coloro che:

- siano destinatari di un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. DASPO (*ex art. 6 della [L. 401/1989](#)*);
- siano destinatari di una qualsiasi misura di prevenzione (di cui al [d.lgs. 159/2011](#), c.d. Codice antimafia);
- siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

È fatta salva l'eventuale riabilitazione o cessazione degli effetti pregiudizievoli del DASPO (*ex art. 6, co. 8-*bis*, L. 401/1989*).

³ Per completezza, si ricorda che, nell'ordinamento nazionale, un riferimento al titolo sportivo è presente nell'art. 1, primo comma, secondo periodo, del [D.L. 367/1978](#) che, tuttavia, non ne reca la definizione. In particolare, la disposizione citata prevede che gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sport, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla L. 264/1949, in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

In merito, si ricorda che il DASPO nelle manifestazioni sportive è una "misura di prevenzione atipica", che può essere inflitta indipendentemente dalla commissione di un reato, nei confronti non solo di coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, anche all'estero, ma anche di coloro che siano stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per una serie di reati, oltre che agli indiziati di reati di terrorismo e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico. Il divieto di accesso viene emesso dal questore o dall'autorità giudiziaria e può prevedere, come prescrizione ulteriore, l'obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni specificatamente indicate. Il DASPO non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni; chi viola il divieto di accesso commette un delitto, punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.

Su questa disciplina è recentemente intervenuto il D.L. 53/2019 (artt. 13 e ss.), in corso di conversione alla Camera ([A.C. 1913](#)), che ha ampliato le ipotesi di applicazione del DASPO.

L'organo consultivo elegge, tra i propri membri, il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario a tale novità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. *Non sono esplicitate le conseguenze del mancato adeguamento.*

Attualmente, nell'ordinamento non risultano ipotesi di previsione da parte del legislatore di obblighi per le società di dotarsi di organi consultivi. In particolare, nelle società di capitali non è prevista la presenza obbligatoria di un organo consultivo, né con riferimento al modello societario dualistico (caratterizzato dalla presenza del consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea, e del consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza), né a quello monistico (in cui vi è un solo organo collegiale, il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea). Peraltro, la presenza di altri organi societari può essere disposta dallo statuto. Si ricorda che, in base all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, il legislatore può imporre limiti all'attività economica privata per indirizzarla e coordinarla «a fini sociali».

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo (art. 5)

L'**articolo 5** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché per la disciplina del **rapporto di lavoro sportivo**.

La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico.

Preliminarmente, si ricorda che nella legislazione italiana ci sono solo le definizioni di sportivi professionisti e di rapporto di lavoro sportivo professionistico, mentre **non vi sono le definizioni di sportivi dilettanti e di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico**.

In particolare, in base all'art. 2 della [L. 91/1981](#), sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle stesse federazioni con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

A sua volta, l'art. 5, co. 2, lett. d), del [d.lgs. 242/1999](#) attribuisce al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica. Lo statuto del CONI prevede - all'art. 22, co. 1 - che gli statuti delle federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

In base ai [principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate](#), i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria delle singole FSN, nel rispetto dei principi posti dalla L. 91/1981. Inoltre, l'istituzione del settore professionistico da parte di una FSN è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.

Anche in tale ambito, nella citata risoluzione ([Doc. XXIV, n. 68](#)) della 7^a Commissione vi era una indicazione specifica in merito alla necessità di "prevedere, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale, previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di «scivolare» nel terreno dell'eccessiva discrezionalità".

A differenza di quanto visto per gli sportivi e per il rapporto di lavoro, la legislazione italiana disciplina, invece, sia le società sportive professionistiche che quelle dilettantistiche. La disciplina delle **società sportive professionistiche** è recata dagli artt. 10-13 della stessa L. 91/1981.

In particolare, l'art. 10 (come modificato, da ultimo, dall'art. 8 del d.lgs. 37/2004) prevede che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata (si tratta, dunque, di società di capitali). E' comunque obbligatoria la nomina del collegio sindacale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2477 c.c. (in base al quale il collegio sindacale è obbligatorio nelle società a responsabilità limitata solo in alcuni casi).

La disciplina delle **società e associazioni sportive dilettantistiche** è recata, invece, dall'art. 90 della [L. 289/2002](#), il cui co. 17 specifica che esse possono

assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (DPR 361/2000); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro.

In relazione alla delega, al comma 1 si stabiliscono i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- ❖ riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale (*lett.a*);
- ❖ riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico (*lett.b*);
- ❖ individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza (*lett.c*). Il suddetto criterio di delega prospetta, come accennato, l'inserimento della figura del direttore di gara - attualmente in genere ricondotta ad un rapporto associativo con la federazione sportiva - nell'ambito del lavoro sportivo.

Per la Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione del diritto europeo, non rileva la distinzione tra attività sportive professionistiche e dilettantistiche, quanto piuttosto la natura economica o meno dell'attività svolta. Inoltre, la giurisprudenza europea ha chiarito che, ai fini della qualificazione di un'atleta quale professionista, è sufficiente che questi percepisca una retribuzione periodica a fronte di un obbligo di effettuare una prestazione sportiva in forma subordinata costituente la sua attività principale ([Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 8 maggio 2003, C-438/00](#)) ([Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 aprile 2000, procedimenti riuniti C-51/96 e C191/97](#));

- ❖ tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive (*lett.d*);
- ❖ valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, per garantire loro la crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva (*lett.e*);

Tale principio si riferisce alla cosiddetta "carriera duale" dei giovani atleti, ossia la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi, su cui si è soffermata anche la citata risoluzione della 7^a Commissione della scorsa legislatura. Si segnala al riguardo che in Europa è attivo lo *European Athlete as Student (EAS) network*, fondato nel 2004, che ha lo scopo

di approfondire le tematiche sulla carriera duale. Il presidente di tale network è stato auditato dalla 7^a Commissione del Senato nell'ambito del citato affare assegnato sullo stato di salute dello sport. Sono da menzionare anche le Linee guida europee sulla carriera duale degli atleti, del 2012, e lo studio della Commissione europea sui requisiti minimi di qualità della carriera duale, del 2016;

- ❖ disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto anche del fine non lucrativo di queste ultime (*lett.f*);

Al riguardo, si ricorda che, in base all'art. 2, comma 2, lettera *d*), del d.lgs. 81/2015, i rapporti summenzionati con le società ed associazioni dilettantistiche sono esclusi dal principio generale in base al quale la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Sotto il profilo fiscale, trovano applicazione, per le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi relativi ai suddetti rapporti, in primo luogo gli artt. 67 e 69 del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR 917/1987), che, rispettivamente, inquadrano tali somme tra i redditi diversi e fissano una franchigia: esse non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Sulle quote eventualmente eccedenti, ai sensi dell'art. 25 della L. 133/1999, le società ed associazioni dilettantistiche devono operare una ritenuta, la quale è a titolo di imposta fino ad un determinato importo ed a titolo di acconto per la restante parte;

- ❖ riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza (*lett.g*);

- ❖ riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico (*lett.h*); I co. 1-3 dell'art. 22 del d.lgs. 9/2008, recanti norme in tema di mutualità generale, stabiliscono che l'organizzatore delle competizioni calcistiche facenti capo alla Lega nazionale professionisti di serie A destina una quota del 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della FIGC;

- ❖ "riconoscimento giuridico" della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al d.lgs. 178/1998 (*lett.i*);

La previsione di "riconoscimento giuridico" - di cui occorre valutare l'opportunità di una esplicitazione - sembrerebbe ricollegarsi, in particolare, all'iniziativa legislativa attualmente in corso in materia di insegnamento dell'educazione

motoria nella scuola primaria, allo scopo, fra l'altro, di riservare lo stesso esclusivamente a insegnanti con titolo specifico. Il testo - già approvato in prima lettura dalla Camera - è ora all'esame del Senato ([A.S. 992](#)). Inoltre tale previsione dovrebbe collegarsi anche a quanto disposto dall'art. 2, comma 5, del disegno di legge in esame circa l'affidamento delle discipline sportive dei centri sportivi scolastici ai soli laureati in scienze motorie o ai diplomati ISEF.

Si ricorda inoltre che il d.lgs. 178/1998 ha disciplinato la trasformazione degli ISEF, nonché l'istituzione dei corsi di laurea (quadriennale) e di diploma (triennale) in scienze motorie;

- ❖ revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire (*lett.l*);
- ❖ trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate attualmente dal Ministero della difesa, anche prevedendo forme di collaborazione con quest'ultimo, previa, anche in tal caso, puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire (*lett.m*).

Con riferimento all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a volo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 250 del [d.lgs. 66/2010](#), i campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato:

- sono compresi tra gli immobili demaniali militari;
- l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, alla sistemazione e alla manutenzione è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa;
- sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato. In relazione al tema dell'agibilità dei campi di tiro a segno, si segnala che il Tar del Lazio con la sentenza N. 16400/2014 (REG.RIC. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis) ha rilevato come l'Unione Italiana tiro a segno non ha alcuna legittimazione a certificare l'agibilità dei poligoni. Nella sentenza, infatti, si ribadisce che la competenza relativa all'accertamento dell'agibilità dei poligoni (anche di prima categoria) e relative prescrizioni, competono in via esclusiva al ministero della Difesa e al Genio militare.

- ❖ riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, con riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, nonché alla tutela e al benessere degli stessi.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Dall'attuazione della delega si prevede, anzitutto, che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al contempo, tuttavia, si dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse del Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (art. 13, co. 5, [D.L. 87/2018](#)), gli stessi sono emanati solo successivamente e contestualmente all'entrata delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (art. 6)

L'**articolo 6** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 1, co. 373, della [L. 205/2017](#) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Per l'iscrizione al Registro sono necessari la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, il pieno godimento dei diritti civili, l'assenza di condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il superamento di una prova abilitante, nonché il pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro. Gli sportivi professionisti e le società affiliate a una FSN professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, a pena di nullità dei contratti. La definizione delle modalità di svolgimento delle prove abilitative, della composizione e delle funzioni delle commissioni giudicatrici, delle modalità di tenuta e degli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché dei parametri per la determinazione dei compensi è stata demandata ad un DPCM, da emanare sentito il CONI, mentre è stato affidato direttamente al CONI il compito di definire i casi di incompatibilità, fissando il conseguente regime sanzionatorio sportivo. In attuazione, è intervenuto il [D.P.C.M. 23 marzo 2018](#). Inoltre, con deliberazione n. 1596 del 10 luglio 2018, il Consiglio nazionale del CONI ha approvato il [Regolamento degli agenti sportivi](#), che disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi.

Tralasciando i principi e criteri direttivi di carattere generale già descritti in premessa, si stabiliscono i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**, finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente previste dal Regolamento degli agenti sportivi. Si tratta di:

- ❖ previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione (*lett.d*); In base all'art. 17 del Regolamento degli agenti sportivi, gli agenti sportivi devono svolgere la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle leggi, delle norme statutarie, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali professionistiche e internazionali nell'ambito delle quali prestano la propria attività professionale. Gli agenti sportivi, inoltre, devono operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza;
- ❖ disciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria (*lett.e*);

Quanto al regime delle incompatibilità, l'art. 18 del citato Regolamento dispone che gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Essi non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo. Inoltre, l'esercizio dell'attività di agente sportivo è incompatibile: con la qualità di atleta professionista; con la qualità di atleta agonista, tesserato nel settore sportivo in cui abbia conseguito il titolo abilitativo; con cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e comunque con associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbia conseguito il titolo abilitativo; con ogni altra carica sociale e/o incarico rilevante per l'ordinamento sportivo; è in ogni caso fatto divieto di instaurare o mantenere rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante sulle associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbia conseguito il titolo abilitativo. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei citati rapporti. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica. È fatto, altresì, divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di avviare trattative o stipulare contratti con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest'ultima. Fatto salvo il corrispettivo dovuto, è fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta;

- ❖ individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità,

trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale (*lett.f*));

Ai sensi dell'art. 21 del citato Regolamento, un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. A pena di nullità, il contratto deve essere redatto in forma scritta e contenere, tra l'altro, il corrispettivo dovuto all'agente sportivo e il soggetto tenuto al pagamento, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con una società, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto. È delegata a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, tra l'altro, la disciplina relativa ai compensi. In particolare, le federazioni sportive nazionali professionistiche hanno la facoltà di introdurre un tetto ai compensi espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto;

- ❖ introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi (*lett.g*);

L'art. 21, co. 7, lett. f), del Regolamento stabilisce che è delegata a ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età;

- ❖ definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti (*lett.h*).

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (art. 7)

L'**articolo 7** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici.

In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali già descritti, si stabiliscono i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- ❖ ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, incluse quelle di natura sanzionatoria (*lett.a*);

Si ricorda che con il [DM Interno 18 marzo 1996](#) sono state dettate le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi sia di nuova costruzione che esistenti, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. L'art. 20 di tale decreto disciplina altresì i complessi e gli impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori. Tale decreto è stato modificato ed integrato con il [DM Interno 6 giugno 2005](#), soprattutto con riferimento alla realizzazione nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attività sportiva e per la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 (se all'aperto) o 4.000 (se al chiuso) spettatori. Con un altro decreto del Ministero dell'interno, emanato nella stessa data, sono state dettate disposizioni specifiche per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio;

- ❖ semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'art. 1, co. 304, della [L. 147/2013](#), e dall'art. 62 del [D.L. 50/2017](#), in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione ([L. 190/2012](#)). Tali semplificazioni, accelerazioni e riduzioni di termini devono riguardare, prioritariamente, gli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti – di cui al co. 305 della stessa [L. 147/2013](#) – o di strutture pubbliche inutilizzate (*lett.d*); L'art. 1, co. 304-305, della [L. di stabilità 2014 \(L. 147/2013\)](#) ha semplificato la procedura amministrativa per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, stabilendo, altresì, che gli interventi sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate;
- ❖ individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport (*lett.e*);
Per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive connesse con il gioco del calcio, diverse misure di adeguamento degli impianti sportivi e degli accessi agli stessi sono state successivamente disposte con il [D.L. 28/2003](#). L'art. 10 del [D.L. 8/2007](#) ha integrato le disposizioni del citato [D.L. 28/2003](#) stabilendo che all'adeguamento degli impianti sportivi calcistici di capienza superiore alle 7.500 unità possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 42 finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti stessi. La stessa norma ha disciplinato il procedimento per il rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari per l'adeguamento;
- ❖ individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la FSN, la DSA, l'EPS, la società o l'associazione sportiva utilizzatori e possibilità

di un affidamento diretto dell'impianto già esistente alla FSN, alla DSA, all'EPS, alla società o all'associazione sportiva utilizzatori, in presenza di requisiti oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla medesima FSN, DSA, EPS, società o associazione sportiva utilizzatori. Sono fatti salvi i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici ([d.lgs. 50/2016](#)) (*lett.f*);

L'art. 80 del d.lgs. 50/2016 prevede che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, una serie di delitti e illeciti professionali, tributari e contributivi. Per completezza, si ricorda che tale articolo è stato modificato dall'art. 1, co. 20, *lett. o*), del [D.L. 32/2019](#). In materia, si ricorda che, con delibera 1300 del 14 dicembre 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione aveva fatto presente che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" tra gli appalti di servizi, doveva ritenersi superata e non più applicabile la previsione di affidamento diretto dell'impianto già prevista dall'art. 90, co. 25 della L. 289/2002;

- ❖ individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo;
- ❖ definizione della disciplina di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, co. 5-bis, del [D.L.104/2013](#).

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto - limitatamente a determinati principi e criteri - con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata. Dall'attuazione della delega si prevede, anzitutto, che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (art. 8)

L'**articolo 8** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli **adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile** a carico di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, nonché alle loro affiliate, riconosciuti dal CONI.

In particolare, i principi e criteri direttivi sono costituiti da:

- ❖ semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali perseguite dagli stessi (*lett.a*);

- ❖ riordino, anche al fine di semplificare, della disciplina sulla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle ASD (*lett.b*);

In base all'art. 7 del [D.L. 136/2004](#) (L. 186/2004), l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l'unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI;

- ❖ previsione di misure semplificate per il riconoscimento della personalità giuridica (*lett.d*);

- ❖ previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità di cui al [d.lgs. 198/2006](#), come previsto dalla Carta olimpica (*lett.e*);

Il d. lgs. 198/2006, all'art. 25, fornisce la definizione di discriminazione diretta e indiretta, statuendo che costituisce discriminazione diretta qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Infine, costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti. I successivi artt. da 27 a 34 declinano i diversi divieti di discriminazione in relazione a fattispecie specifiche.

L'art. 26 del d. lgs. 198/2006 fornisce invece una definizione di molestie, secondo cui sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. In ultimo, sono considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i predetti comportamenti o di essersene sottomessi.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri; qualora i decreti legislativi determinino

nuovi oneri non compensati al loro interno, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le risorse.

Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (art. 9)

L'**articolo 9** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di **sicurezza nelle discipline sportive invernali**, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati.

In via preliminare, è utile ricordare che la materia della sicurezza nella pratica degli sport invernali non agonistici da discesa e da fondo è disciplinata dalla [L. 363/2003](#), che ha dettato i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. In particolare, il capo II (artt. 2-7) è dedicato alla gestione delle aree sciabili attrezzate, mentre il capo III (artt. 8-19) stabilisce le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili. Perno della legge è la definizione delle aree sciabili attrezzate che sono distinte tra: - aree sciabili, comprendenti le piste e gli impianti di risalita, di norma riservate alla pratica dello sci; - aree a specifica destinazione per la pratica di attività quali la slitta ed altri sport della neve, nonché aree interdette alla pratica dello snowboard (art. 2). Le aree sono individuate dalle regioni. I gestori delle aree attrezzate provvedono alla messa in sicurezza delle piste, secondo quanto stabilito dalle regioni.

In particolare, si stabiliscono i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- ❖ revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, che tenga conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti (*lett.a*);
- ❖ revisione delle norme in materia di sicurezza recate dalla citata L. 363/2003, prevedendo(*lett.b*)) :

- l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard* e in tutte le aree sciabili, inclusi i percorsi fuori pista;

Si ricorda, infatti, che la L. 363/2003, oltre a prevedere (art. 8) l'obbligo di indossare un casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* per i soggetti di età inferiore ai quattordici anni – stabilisce anche (art. 2) che, all'interno delle aree sciabili aventi più di 3 piste, servite da almeno 3 impianti di risalita, i comuni individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Tutti coloro che frequentano tali aree devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione dell'allenatore. Dispone, altresì, che nelle medesime aree aventi più di 20 piste, servite da almeno 10 impianti di risalita, i comuni individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e

lo *snowboard (snowpark)*. Tutti coloro che frequentano tali aree devono essere muniti di casco protettivo omologato. Si ricorda, altresì, che l'art. 17 della stessa L. 363/2003 dispone che il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi;

- l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di dotare le stesse di un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo, assicurando la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

Attualmente, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici sussiste per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche presso cui viene svolta attività sportiva non agonistica o amatoriale in forza dell'art. 7, co. 11, del [D.L. 158/2012](#);

- l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle discipline in sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;
- rafforzamento sia delle attività di vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, sia delle attività informative e formative per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;

- ❖ revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione delle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità (*lett.c*).

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in Conferenza unificata. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri; qualora i decreti legislativi determinino nuovi oneri non compensati al loro interno, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le risorse.

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome (art. 10)

L'**articolo 10** prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla [L. cost. 3/2001](#). Si ricorda che l'art. 10 della L. cost. 3/2001 ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province autonome, stabilendo che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, il nuovo Titolo V della Costituzione si applica anche a tali organismi, nelle parti in cui sia più vantaggioso rispetto agli statuti.